

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" (c.d. decreto PNRR 4) è entrato in vigore il **2 marzo 2024**, salvo quanto diversamente previsto. Il decreto-legge in commento dovrà essere convertito in legge, con le consuete modifiche, **entro il 1° maggio 2024**¹.

STRUMENTI DI LETTURA

- [Testo del decreto-legge n. 19/2024](#) [link permanente a Normattiva.it]
- [Dossier parlamentare](#)
- [Iter parlamentare](#)

IN EVIDENZA:

- Chiamate dirette ricercatori tipo A
- Mobilità tra enti di ricerca e università
- Alloggi universitari
- Semplificazioni appalti
- Semplificazione concorsi pubblici
- Amministrazione digitale (società in house; PDND e altri sistemi di interoperabilità)

[**➡ VAI ALLA SELEZIONE COMPLETA PER LE UNIVERSITÀ**](#)

¹ Ha collaborato alla stesura del documento Giorgio Valandro Università di Padova

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

A. DOCENTI UNIVERSITARI	1
Chiamate dirette di ricercatori tipo A	1
Mobilità tra università ed enti di ricerca	2
B. DIDATTICA E ALLOGGI	2
Formazione superiore ITS	2
Alloggi universitari	3
> Ulteriori misure di semplificazione per residenze universitarie	3
> Nomina Commissario straordinario	3
C. PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE PNRR	4
Anticipi ai soggetti attuatori	4
Riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PA	4
> Cessione di crediti	4
> Trasferimenti fra pubbliche amministrazioni	4
Pubblicazione e rendicontazione	4
> Pubblicazione dei dati sui debiti commerciali	4
> Inserimento dei cronoprogrammi in ReGIS	4
> Obblighi di trasmissione per fondi PNC	5
D. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, PNRR E APPALTI	5
Affidamenti di lavori o di progettazione-esecuzione lavori	5
Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare negli appalti	5
> Trattamento economico del personale	5
> Appalti di realizzazione dei lavori edili	6
> Assenza di esito positivo della verifica dei lavori	6
Benefici contributivi e assicurativi in ambito lavoristico	6
Semplificazione procedimenti amministrativi	6
> Concorsi pubblici	6
> Conferenze dei servizi	7
E. AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	7
Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale	7
> Responsabile della transizione digitale e Società in house	7
> Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore	7
> Piattaforma Digitale Nazionale Dati e altri sistemi di interoperabilità	8
> Sistema IT-Wallet	8
Sistema integrato nazionale per i dati relativi alla salute	8

A. DOCENTI UNIVERSITARI

Chiamate dirette di ricercatori tipo A

Il Decreto PNRR 4 in commento opera un'estensione della disciplina prevista dal d.l. 36/2022 per l'assunzione di **ricercatori di tipo A** che abbiano ottenuto i Seal of Excellence Marie Curie (art. 14, comma 1, del d.l. 36/2022, come modificato dall'[art. 18, comma 2, lett. a\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

In particolare, possono essere chiamati a ricoprire la posizione di RTD-A, mediante le procedure di cui all'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 230/2005, gli studiosi che abbiano ottenuto un **Sigillo di Eccellenza** a seguito della partecipazione a bandi relativi alle **Azioni Marie Skłodowska-Curie** (MSCA), emanati nell'ambito di Horizon 2020 e Horizon Europe anche successivamente al 2022 (abrogazione del limite temporale che circoscriveva l'applicabilità della norma ai bandi emanati negli anni 2022 o precedenti).

Inoltre, relativamente alla copertura degli oneri per mezzo delle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, viene abrogato il limite di 600 milioni di euro.

Viene poi ampliata la platea dei soggetti che possono partecipare alle procedure di cui sopra, allargandola a coloro che:

- a) hanno partecipato in qualità di **Principals Investigators** (PI) a bandi **Starting grants** o **Consolidator grants** dello **European Research Council** e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (livello A), non hanno, però, potuto accedere al finanziamento;
- b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle **Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie** (nuovo comma 1-bis dell'art. 14 del d.l. 36/2022, introdotto dall'[art. 18, comma 2, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

Il d.l. 19/2024 in commento prevede, inoltre, che ai soggetti chiamati a ricoprire la posizione di RTD-A nell'ambito delle procedure di cui sopra e di quelle riservate ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council (ex art. 14, comma 2, del d.l. 36/2022) siano **assegnati fondi** per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4.2 del PNRR, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2 (nuovo comma 2-bis dell'art. 14 del d.l. 36/2022, introdotto dall'[art. 18, comma 2, lett. c\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

Mobilità tra università ed enti di ricerca

Per conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4.2 del PNRR e per incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, ai **professori di prima e seconda fascia** chiamati **entro il 31 dicembre 2026** tramite le procedure di cui all'art. 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010, è assicurato, ai fini dell'**inquadramento**, il **periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza** a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali ([art. 18, comma 3, secondo periodo, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Allo stesso modo, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, si riconosce in favore dei **ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca** assunti tramite le procedure selettive di cui all'art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016 il **periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza**, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali ([art. 18, comma 3, primo periodo, del d.l. 19/2024](#) in commento).

B. DIDATTICA E ALLOGGI

Formazione superiore ITS

Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4.2 del PNRR (integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti), si prevede l'adozione di un **decreto del MUR**, di concerto con il Ministro per la PA, per disciplinare il riconoscimento di:

- a) **crediti formativi** relativi alle conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in **attività formative di livello post-secondario**;
- b) **crediti** acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli **istituti tecnologici superiori** (ITS Academy), secondo la procedura di cui alla legge n. 99/2022 (art. 14, comma 2, l. 240/2010, come modificato dall'[art. 18, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento modifica).

Alloggi universitari

> Ulteriori misure di semplificazione per residenze universitarie

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4.1 - Riforma 1.7 del PNRR, sono state apportate delle modifiche alla legge n. 338/2000, nell'ottica di **semplificare** l'attuazione degli **interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie**, intervenendo sulla normativa urbanistico-edilizia e garantendo snellimenti procedurali e incentivazioni economiche.

Viene, innanzitutto, **soppressa la specifica quantificazione** (pari a 660 milioni di euro) **delle risorse** destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore (art. 1-bis, comma 1, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. a\), n. 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Si prevede poi che le risorse così destinate vengano **assegnate alle imprese, agli operatori economici** di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), del codice dei contratti pubblici e agli altri soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 della legge 338/2000, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il MUR (art. 1-bis, comma 2, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, c. 1, lett. a\), n. 2, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Inoltre, è consentito dare **in anticipo il contributo per i primi 3 anni di gestione** dell'immobile, in un'unica soluzione, ma solo se viene fornita una **garanzia bancaria o assicurativa** adeguata condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione (art. 1-bis, comma 4, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, c. 1, lett. a\), n. 3, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Si estende anche ai **proprietari degli immobili** la possibilità di concedere un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta comunale di competenza (art. 1-bis, comma 11, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. a\), n. 4, del d.l. 19/2024](#) in commento).²

Parallelamente, si dispongono semplificazioni in tema di **cambio di destinazione d'uso degli immobili** da destinare a residenze universitarie, prevedendo una serie di deroghe alla normativa principale prevista dal testo unico di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti universitari mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente (nuovo art. 1-quater, l. 338/2000, inserito dall'[art. 17, comma 1, lett. c\), del d.l. 19/2024](#) in commento). Questa flessibilità è concessa, anche in deroga a eventuali prescrizioni e limitazioni previste dai piani urbanistici, tramite presentazione di SCIA, termini ridotti, esenzione d'imposta.

Il Decreto PNRR 4 in commento modifica anche la disciplina del contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, nonché delle regioni e degli enti locali, all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR. Si prevedono, in particolare, misure volte ad **accelerare** la realizzazione di interventi necessari a **destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari o a infrastrutture e laboratori di ricerca**. In entrambi i casi si prevede che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'art. 1, commi 162-170, della legge n. 145/2018, possa svolgere, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 15, comma 1, del d.l. 13/2023, introdotti dall'[art. 17, comma 2, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

> Nomina Commissario straordinario

Per assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi Missione 4.1 del PNRR, relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Decreto PNRR 4 in commento prevede la **nomina di un Commissario straordinario** entro il 2 aprile 2024, con DPCM su proposta del MUR.

In caso di inadempimento, inerzia, ritardo o difformità nell'esecuzione dei progetti da parte dei soggetti attuatori, al Commissario straordinario sono attribuiti i poteri di assegnazione di un nuovo

²Considerata la competenza dei comuni nella definizione delle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della struttura residenziale universitaria, viene eliminato il riferimento alle normative sulle autorizzazioni delle regioni (art. 1-ter, comma 4, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, c. 1, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

termine non superiore a quindici giorni e l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 12, comma 3, del d.l. 77/2021.

Il Commissario straordinario opera **presso il MUR** e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'art. 12, comma 5, del d.l. 77/2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MUR e con la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ([art. 5, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Il Commissario straordinario resta **in carica fino al 31 dicembre 2026** ([art. 5, comma 2, del d.l. 19/2024](#) in commento).

C. PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE PNRR

Anticipi ai soggetti attuatori

La misura delle **anticipazioni iniziali** erogabili in favore dei **soggetti attuatori** è di norma pari al **30% del contributo** assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge ([art. 11, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PA

> *Cessione di crediti*

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le **cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione** sono **efficaci e opponibili** alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste **non le rifiutino** con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario **entro 30 giorni** (non più 45) **dalla notifica** della cessione ([art. 40, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

> *Trasferimenti fra pubbliche amministrazioni*

I **trasferimenti fra PA** di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui rientrano anche le Università), sono **erogati entro 30 giorni** (non più 60) dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro 30 giorni (non più 60) dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per l'erogazione sono stabilite a regime, il termine di 30 giorni (non più 60) decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria ([art. 40, comma 2, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Pubblicazione e rendicontazione

> *Pubblicazione dei dati sui debiti commerciali*

Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 (tra cui le università), l'ammontare dello **stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati** alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio è **pubblicato** nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 870-bis dell'art. 1 della l. 145/2018, inserito dall'[art. 40, comma 3, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

> *Inserimento dei cronoprogrammi in ReGIS*

Entro il 2 aprile 2024, i **soggetti attuatori dei programmi e degli interventi del PNRR** devono rendere disponibile - o aggiornare - sul sistema informatico ReGiS il **cronoprogramma procedurale e finanziario** di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello **stato di avanzamento** alla predetta data.

L'unità di missione, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del d.l. 77/2021, provvede entro il 2 maggio 2024 ad attestare tramite il sistema informatico ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR ([art. 2, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Sono disciplinate, inoltre, le modalità di verifica circa l'adempimento dell'obbligo suddetto e l'esercizio dei poteri sostitutivi ([commi 2-4 dell'art. 2 del d.l. 19/2024](#) in commento).

> *Obblighi di trasmissione per fondi PNC*

L'art. 1, comma 2, del d.l. 19 in commento, stabilisce che "le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al MEF e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco degli interventi identificati dal relativo codice unico di progetto - CUP (vedi <https://www.unipd.it/pnrr/elenco>), con l'indicazione delle seguenti informazioni:

1. provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento
2. importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC
3. indicazione dello stato procedurale di attuazione e degli impegni contabili assunti (inclusa l'indicazione delle "obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati")

D. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, PNRR E APPALTI

Affidamenti di lavori o di progettazione-esecuzione lavori

Per i bandi, avvisi o inviti pubblicati, comunicati o inviati entro il 2 marzo 2024 continuano ad applicarsi all'affidamento di lavori o affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti - **anche per interventi "non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR"**³ - le semplificazioni previste dalle Si tratta in particolare dei seguenti provvedimenti normativi:

- d.l. 77/2021 (vedi [Dossier Nuovo decreto semplificazioni](#));
- d.l. 13/2023 (vedi [Dossier Decreto PNRR 3](#));
- specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR ([art. 12, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

L'applicazione di queste semplificazioni non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e deve avvenire nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali ([art. 12, comma 2, d.l. 19/2024](#) in commento).

Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi sopra menzionati, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico ReGIS ([art. 12, c. 4, d.l. 19/2024](#) in commento).

Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare negli appalti

> *Trattamento economico del personale*

Il d.l. 19/2024 in commento interviene in materia di trattamento economico del personale impiegato nell'appalto, anche con riferimento all'ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.

In particolare, si prevede l'obbligo di corrispondere **al personale impiegato nell'appalto** di opere o servizi e nell'eventuale subappalto un **trattamento economico** complessivo non inferiore a quello previsto dal **contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona**, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (nuovo comma 1-bis dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, introdotto dall'[art. 29, comma 2, lett. a\), d.l. 19/2024](#) in commento).

Si prevede, inoltre, che la **responsabilità solidale** - in base alla quale il committente imprenditore, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori - si applichi anche nei casi in cui l'utilizzatore ricorra alla **somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati** allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di **appalto e di distacco privi dei requisiti** che

³A seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Ecofin dell'08/12/2023, della più ampia revisione del PNRR italiano, le risorse europee del Dispositivo di ripresa e resilienza destinate all'Italia sono aumentate da 191,6 a 194,4 miliardi di euro, in ragione dei 2,8 miliardi di euro in più di contributi a fondo perduto assegnati all'Italia (Capitolo REPowerEU) <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/12/08/recovery-fund-council-greenlights-amended-national-plans-for-13-member-states/>.

devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti (art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2023, come modificato dall'[art. 29, comma 2, lett. b\), d.l. 19/2024](#) in commento).

> *Appalti di realizzazione dei lavori edili*

Prima di procedere al saldo finale dei lavori, si pone in capo al responsabile del progetto l'obbligo di **verificare la congruità dell'incidenza della manodopera** sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021 ([art. 29, comma 10, d.l. 19/2024](#) in commento).

> *Assenza di esito positivo della verifica dei lavori*

Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, negli **appalti** di valore complessivo pari o superiore a **€150.000**, l'avvenuto **versamento del saldo finale** da parte del responsabile del progetto, in **assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione** della posizione contributiva da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della **valutazione della performance** e l'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'**ANAC** ([art. 29, comma 11, d.l. 19/2024](#) in commento).

All'accertamento della violazione di cui sopra provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati ([art. 29, comma 13, d.l. 19/2024](#) in commento).

Benefici contributivi e assicurativi in ambito lavoristico

I **benefici normativi e contributivi** previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono **subordinati** non solo al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), ma anche all'**assenza di violazioni in ambito di disciplina lavoristica e di legislazione sociale**, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, come modificato dall'[art. 29, comma 1, lett. a\), del d.lgs. 19/2024](#) in commento).

Inoltre, il Decreto PNRR 4 in commento precisa che resta fermo il diritto ai benefici in caso di **successiva regolarizzazione** degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate summenzionate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (nuovo comma 1175-bis dell'art. 1 della legge 296/2006, inserito dall'[art. 29, comma 1, lett. b\), del d.lgs. 19/2024](#) in commento).

Semplificazione procedimenti amministrativi

> *Concorsi pubblici*

Nel limite delle risorse stanziato a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è confermata l'applicazione, **anche per gli "interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR"** (in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023), delle disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, introdotte dalla **decretazione d'urgenza e attuativa del PNRR** ([art. 12, comma 3, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Si fa riferimento a:

- d.l. n. 77/2021 (vedi [Dossier Nuovo decreto semplificazioni](#));
- d.l. n. 80/2021 (vedi [Dossier Decreto Reclutamento](#));
- d.l. n. 152/2021 (vedi [Dossier Decreto Attuazione PNRR](#));

- d.l. n. 13/2023 (vedi [Dossier Decreto PNRR 3](#));
- ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi sopra menzionati, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico ReGIS ([art. 12, comma 4, del d.l. 19/2024](#) in commento).

> Conferenze dei servizi

Viene **prorogata** la semplificazione del procedimento in conferenza di servizi, in forma ulteriormente accelerata (art. 13 del d.l. 76/2020, come modificato dall'[art. 12, comma 6, del d.l. 19/2024](#) in commento).

In particolare, in tutti i casi in cui debba essere indetta una **conferenza di servizi decisoria** ex art. 14, comma 2, della l. 241/1990, **fino al 31 dicembre 2024** le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della **conferenza semplificata** di cui all'art. 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

- tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le **determinazioni** di competenza **entro** il termine perentorio di **30 giorni** (45 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'UE);
- al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, **entro 15 giorni** (non più 30) decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una **riunione telematica di tutte le PA coinvolte** con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della l. 241/1990, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla **stesura della determinazione motivata conclusiva** della conferenza di servizi, verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini indicati. In ogni caso, si considera **acquisito l'assenso senza condizioni** delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione o che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, o abbiano espresso un **dissenso non motivato** o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Questa disciplina si applica, se più favorevole, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi, secondo le modalità di cui all'art. 14-bis della l. 241/1990, previste:

- dal d.l. n. 77/2021 (vedi [Dossier Nuovo Decreto semplificazioni](#));
- dal d.l. n. 13/2023 (vedi [Dossier Decreto PNRR 3](#));
- dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC ([art. 12, comma 7, del d.l. 19/2024](#) in commento).

E. AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale

> Responsabile della transizione digitale e Società in house

Per l'esercizio delle funzioni del **Responsabile della transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato**, viene "fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di **società in house**" (art. 17, comma 1-septies, d.lgs. 82/2005, modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. a\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

> Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore

Per popolare l'**Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore** (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del d.lgs. 82/2005, il MUR trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'art. 1-bis del d.l. 105/2003 ([art. 20, comma 2, del d.l. 19/2024](#) in commento).

> **Piattaforma Digitale Nazionale Dati e altri sistemi di interoperabilità**

Relativamente alla **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**, il Decreto PNRR 4 in commento precisa che i soggetti a cui si applica il **Codice dell'amministrazione digitale** possono continuare a utilizzare anche i **sistemi di interoperabilità già attivi**, sostituendo la precedente formulazione che si riferiva, invece, ai sistemi previsti dalla legislazione vigente (art. 50-ter, comma 7, del d.lgs. 82/2005, come modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

> **Sistema IT-Wallet**

Viene istituito un **Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)** per "valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati" e "favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati" (nuovo art. 64-quater, d.lgs. 82/2005, introdotto dall'[art. 20, comma 1, lett. e\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

Tale sistema è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico, resa disponibile mediante accesso tramite l'**applicazione IO**, e da soluzioni di **portafoglio digitale private**, rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le linee guida da approvare entro il 1° maggio 2024 con DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto con il MEF e con il Ministro per la PA, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso l'applicazione IO, le **versioni digitali della Tessera sanitaria** - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), **della patente di guida mobile** e della **Carta europea della disabilità**. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico.

Salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualità di CNS, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal MEF su supporto plastificato. La **patente di guida mobile** è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia è titolare; essa consente la verifica dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è **equipollente a documento di identità** dello stesso (nuovo art. 64-quater, comma 7, del d.lgs. 82/2005).

Sistema integrato nazionale per i dati relativi alla salute

Il decreto-legge 19/2024 in commento introduce alcune precisazioni in ordine alla creazione di un **sistema integrato per il trattamento dei dati relativi alla salute, pseudonomizzati**, tramite l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, incluso il fascicolo sanitario elettronico, del Ministero della Salute, dell'ISS, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome.

Vengono messi a disposizione 28.342.068,00 € per realizzare a livello nazionale "*un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali*" di ogni amministrazione coinvolta, comprese "*altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi*". La disciplina deve essere definita con uno o più decreti del Ministero della Salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del GDPR, del Codice privacy, del Codice dell'amministrazione digitale e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità (comma 1-bis modificato e nuovo comma 1-ter dell'art. 2-sexies, d.lgs. 196/2003, c.d. Codice privacy, come risultanti dall'intervento di cui all'[art. 44 del d.l. 19/2024](#) in commento).